



CONSULTA GIOVANILE SANTA GIUSTA STATUTO

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 38 del 04.09.2015

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

FONTI NORMATIVE

Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro fondamento giuridico nel D. Lgs. n. 267/2000, T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali, nella Legge 8 novembre 2000, n. 328, nella L.R. 13 settembre 1993, n. 39, nonché nel Capo III, articoli n. 15 e n. 16 del vigente statuto comunale, allo scopo di valorizzare e sostenere le libere forme associative e l'organizzazione delle politiche giovanili.

Art. 1 – Istituzione

E' istituita dal Comune di Santa Giusta la "CONSULTA GIOVANILE" – di seguito denominata **Consulta** quale organo di rappresentanza, incontro e partecipazione dei giovani della Comunità di Santa Giusta, nonché libera forma associativa di partecipazione degli stessi all'amministrazione locale.

Art. 2 – Finalità

La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la comunità.

La Consulta è apolitica, laica ed è contraria a ogni forma di violenza e discriminazione. Tutti i membri operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo finalità specifiche personali.

La Consulta inoltre favorisce il raccordo tra i giovani e le istituzioni locali, si propone di essere un punto di riferimento ed uno strumento di conoscenza della realtà giovanile locale e attende alle seguenti finalità:

- promuovere progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- promuovere ed attuare attività volte alla valorizzazione, tutela e sviluppo del territorio.
- attivare dibattiti, ricerche, incontri e iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo);
- presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione inerenti le tematiche giovanili e fornendo pareri non vincolanti su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani;
- promuovere e mantenere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e raccordarsi con il livello nazionale ed internazionale.

La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia e si avvale dell'operato dell'Assessore alle Politiche Giovanili o consigliere delegato dal Sindaco affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi interessati.

La Consulta è un'associazione senza fini di lucro che può gestire un budget per il suo funzionamento eventualmente assegnato dall'Amministrazione Comunale o proveniente da altre forme di finanziamento.

Art. 3 – Composizione

La consulta è composta dai giovani cittadini di Santa Giusta fra i quindici e i trentacinque anni che richiedono di farne parte attraverso l'iscrizione in un apposito registro.

Il registro dovrà essere aggiornato mensilmente a cura del Presidente dell'Assemblea, il quale dovrà verificare che sussistano i requisiti di età.

I trentacinquenni cessano, di diritto, di far parte della consulta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del trentaseiesimo anno di età; analogamente i quindicenni potranno essere iscritti solo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quindicesimo anno di età.

CAPO II

ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANI

Art. 4 - Organi

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
- il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo;
- le Commissioni di Lavoro, quali eventuali organi operativi.

Art. 5 - L'Assemblea

a) Composizione

L'Assemblea è costituita da:

- giovani residenti nel Comune di Santa Giusta di età compresa tra i quindici e i trentacinque anni, con diritto di voto;
- il Sindaco, l'Assessore comunale alle Politiche Giovanili o il Consigliere di riferimento, senza diritto di voto;
- giovani temporaneamente domiciliati a Santa Giusta senza diritto di voto.

b) Adesione ordinaria

I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono fare richiesta al Consiglio Direttivo, sulla base della modulistica predisposta, tramite mail (il cui indirizzo verrà reso noto) o più semplicemente contattando personalmente qualsiasi membro del Direttivo. La richiesta si intende accettata una volta verificati, dal Consiglio Direttivo, i requisiti di ammissibilità (età, residenza o domicilio nel Comune di Santa Giusta) e con l'iscrizione nell'apposito registro.

c) Competenze

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, nelle sue differenti funzioni, attraverso una votazione a scrutinio segreto, su ciascuna delle cariche. Per l'elezione di ciascuna delle cariche del Consiglio Direttivo è necessario presentare una candidatura. In caso di presentazione di una sola candidatura per ogni carica, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese.

L'Assemblea può sostituire un componente del Consiglio Direttivo.

Spetta inoltre all'Assemblea:

- deliberare annualmente il programma delle attività da realizzare proposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare entro il 31 marzo di ogni anno, un rendiconto consuntivo sull'attività svolta nell'anno precedente;
- deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;

- deliberare sull'istituzione di regolamenti interni al funzionamento della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

d) Decadenza

Si considerano requisiti sufficienti alla decadenza della partecipazione all'Assemblea:

- un operato contrario e/o dannoso nei confronti delle finalità, dell'immagine e dei componenti della Consulta e dei locali alla stessa assegnati in uso.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

a) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 membri:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Cassiere;
- tre consiglieri;

Nella composizione deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi in misura non inferiore a 3 componenti per ciascun sesso.

b) Competenze

Il Consiglio direttivo, propone e attua il programma delle attività deliberato in assemblea attraverso:

- l'utilizzo di finanziamenti e di risorse;
- l'attività di ricerca;
- la promozione di attività culturali e di autofinanziamento;
- la promozione di attività inerenti la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;
- la cura dei rapporti con altre associazioni e consulte.

c) Durata

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea, nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. I Consiglieri del Direttivo, durano in carica due anni e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per massimo un altro mandato.

d) Decadenza

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica in caso di:

- un numero massimo di tre assenze consecutive senza adeguata giustificazione.
- un operato contrario e/o dannoso nei confronti delle finalità, dell'immagine e dei componenti della Consulta e dei locali alla stessa assegnati in uso.

In caso di decadenza o dimissioni subentra il primo dei non eletti.

Art. 7 – Il Presidente

Viene eletto a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea.

All'atto dell'insediamento della Consulta e fino alla prima elezione - da tenersi entro trenta giorni dall'insediamento - le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente più anziano. Nel caso in cui vi sia una pluralità di componenti con la stessa data di nascita, si procederà a sorteggio.

Il Presidente:

- assume la rappresentanza formale della Consulta;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Direttivo;
- aggiorna il registro degli iscritti alla Consulta.

L'assemblea elegge al suo interno, con le stesse modalità previste dal primo comma, anche un Vicepresidente che ha il compito di sostituire il Presidente in tutti i casi di assenza di quest'ultimo.

In caso di dimissioni del Presidente, che dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dall'assemblea, e fino all'elezione del nuovo Presidente - che dovrà avvenire entro trenta giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte dell'Assemblea - le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.

Art. 8 – Il Segretario

Il Segretario, eletto anch'esso a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea, redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e diffonde all'Assemblea eventuali informazioni provenienti dal Direttivo (per esempio l'indizione o l'annullamento di una riunione) attraverso mezzi di uso comune come posta elettronica ed sms. Nel verbale devono essere riportate le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. Il Segretario ha la possibilità di nominare un proprio vice, in grado di sostituirlo in caso di assenza, fra i componenti del Direttivo.

Art. 9 – Il Cassiere

Il Cassiere, eletto anch'esso a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea, si occupa di custodire, erogare e rendicontare sulle risorse economiche gestite dalla Consulta, annualmente, attraverso idonea documentazione ed in particolare con l'elaborazione di un bilancio consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. In caso di assenza o di impedimento le mansioni di Cassiere sono svolte da un incaricato all'uopo (componente del Direttivo).

Art. 10 – Le Commissioni di Lavoro

Le Commissioni di Lavoro sono eventualmente nominate dall'Assemblea e sono composte da un numero compreso tra n. 3 a n. 5 componenti, sulla base delle necessità che si possano verificare. I gruppi di lavoro e/o di studio svolgono gli approfondimenti assegnati in maniera autonoma e possono avvalersi anche della collaborazione di persone esterne alla Consulta. Ciascun gruppo nomina un referente che ha il compito di informare il Consiglio Direttivo sulla attività svolta.

CAPO III

FUNZIONAMENTO

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente almeno tre volte l'anno.

L'Assemblea deve essere riunita comunque quando ne faccia richiesta almeno i 2/5 dei suoi componenti.

Può altresì richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea della Consulta, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico.

Il Presidente, può richiedere che partecipino ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o Funzionari Comunali.

La convocazione dell'Assemblea deve essere eseguita tramite posta elettronica o sms almeno n°3 giorni prima dell'assemblea stessa.

La riunione di insediamento è convocata dal Sindaco o da suo delegato alle politiche giovanili.

Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alla modificazioni dello statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente; il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per l'Amministrazione.

Art. 13 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente in qualsiasi momento, oppure da almeno la metà più uno dei componenti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 14 – Sede

In fase di avvio la sede della Consulta è la sala Consiliare.

Successivamente, l'Amministrazione Comunale si impegna a dare alla Consulta, previa richiesta, la disponibilità di locali idonei allo svolgimento dell'attività ordinaria, nonché, ad assegnare eventuali altri locali, sempre previa richiesta, in relazione alle attività programmate e secondo quanto previsto nei regolamenti comunali.

Art. 15 – Durata

La Consulta è istituita a tempo indeterminato.

Art. 16 – Modificazioni dello Statuto

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei tre quarti dei componenti l'Assemblea.

Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 17 – Regolamento

La Consulta può darsi un proprio regolamento interno, integrativo al presente Statuto e nel rispetto delle norme contenute in esso, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle leggi e alle normative vigenti.